

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DEL

CANONE

PER L'OCCUPAZIONE

DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 22 febbraio 2010

INDICE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I

Art.	1	Oggetto e finalità del Regolamento
Art.	2	Disposizioni delle occupazioni ed atto di concessione
Art.	3	Domanda di occupazione
Art.	4	Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione
Art.	5	Obblighi del concessionario
Art.	6	Decadenza ed estinzione della concessione
Art.	7	Modifica, sospensione e revoca della concessione
Art.	8	Rinnovo della concessione
Art.	9	Commercio su aree pubbliche
Art.	10	Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Art.	11	Classificazione delle strade
Art.	12	Durata delle occupazioni
Art.	13	Modalità di applicazione del canone
Art.	14	Soggetto passivo
Art.	15	Coefficienti tariffari
Art.	16	Esenzioni
Art.	17	Versamento del canone per le occupazioni permanenti
Art.	18	Versamento del canone per le occupazioni temporanee
Art.	19	Riscossione coattiva
Art.	20	Sanzioni
Art.	21	Disposizioni finali e transitorie

CAPO II

PASSI CARRABILI

Art.	22	Definizione di passo carrabile
Art.	23	Autorizzazione alla costruzione
Art.	24	Ufficio comunale competente
Art.	25	Spese e cauzioni
Art.	26	Formalità del provvedimento di autorizzazione all'esercizio
Art.	27	Sanzioni

CAPO I

ART. 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico", nel presente regolamento si intendono le strade, le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" ed "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune che vengono sottratti all'uso generale della collettività, ivi comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
4. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, le strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuate dal Comune con apposita delibera della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 1 comma 7 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285e successive modificazioni.

ART. 2

DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DI CONCESSIONE

1. Le Occupazioni sono permanenti o temporanee in relazione ai seguenti criteri:
 - Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti;
 - Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1 comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci.
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - Difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione
 - Che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso tale termine, si procede d'ufficio con il conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
6. Le occupazioni abusive, ai soli fini del pagamento del canone, sono equiparate alle occupazioni regolarmente autorizzate, con applicazione delle stesse tariffe previste per le analoghe tipologie di occupazione ordinaria, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

ART. 3 DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare sul territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1 comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione deve essere redatta in carta legale e deve contenere:
 - a) Nel caso di persona fisica od impresa individuale:
le generalità, la residenza, il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) Nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lettera a):
la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA (qualora il richiedente ne sia in possesso) nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda. Nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero di codice fiscale;
 - c) L'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, allegando estratto di mappa su cui viene indicato il punto esatto dell'occupazione;
 - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l'area, nonché la destinazione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:
 - a) per le occupazioni permanenti:
almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;
 - b) per le occupazioni temporanee:
almeno 10 (dieci) giorni prima dalla data prevista per l'occupazione.
Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e ricorrenti di durata inferiore ad un giorno, previa autorizzazione verbale dell'Ufficio di Polizia Municipale, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio della concessione.
4. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale anche a mezzo fax o con

telegramma entro le ore 12:00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'occupazione è iniziata.

L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.

5. Le domande atte ad occupazione di suolo pubblico e/o spazio pubblico ricadenti su strada statale o provinciale devono essere corredate del previsto Nulla Osta rilasciato dell'Ente proprietario.

ART. 4 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3 comma 2
 - b) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è subordinata la concessione
 - c) la durata della concessione e la frequenza della occupazione
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento
 - f) in caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:
 - la richiesta dei titolari di negozi che chiedono la concessione sullo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce
 - priorità di presentazione.

ART. 5 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare, ha l'obbligo di :
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio, od i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese
 - b) Esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittimi l'occupazione nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone
 - c) Sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione
 - d) Divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa. Può essere consentita la voltura della concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione
 - e) Versamento del canone alle scadenze previste

2. Tutte le occupazioni sono subordinate al rispetto del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.

ART. 6 DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni, per un periodo massimo di tre anni per ripetute violazioni alle fattispecie sotto previste salvo regolarizzazione dei canoni in sofferenza:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso
 - c) inadempimento a quanto imposto nell'atto di concessione
 - d) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune ed al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione
 - e) tutte le cause di forza maggiore non meglio sopra specificate.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
3. la decadenza od estinzione della concessione è disposta dal Sindaco con apposita Ordinanza.

ART. 7 MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. L'amministrazione Comunale, con atto motivato, in qualsiasi momento e per ragioni di pubblico interesse sopravvenute, può disporre la modifica, o la sospensione o la revoca della concessione rilasciata.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto rapportato al periodo di mancata occupazione.

ART. 8 RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 2 (due) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa ed i motivi della richiesta.

ART. 9 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone.
3. Le occupazioni dei posteggi relativi al mercato comunale vengono assegnate contestualmente al rilascio dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività.

ART. 10 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari
 - c) durata dell'occupazione
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione
 - f) previsione di coefficienti moltiplicatori.
2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono determinate con apposita deliberazione adottata nei modi di legge entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione.
3. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate all'unità superiore.
4. Il versamento del canone ed eventuali accessori, se dovuti, è arrotondato all'Euro per eccesso o per difetto.

5. Le maggiorazioni e le riduzioni applicabili alla tariffa unitaria di base sono cumulabili fra loro.
6. Le tariffe sono modificate di anno in anno con apposita deliberazione da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, con validità dal 1° gennaio successivo. In caso di mancata adozione dell'atto deliberativo di cui sopra, salvo diversa disposizione di legge, sono prorogate le tariffe in vigore.

ART. 11 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie, tenuto conto della loro importanza, ricavata da elementi di centralità, e veicolare, e con espresso riferimento alla classificazione del territorio in strade comunali, vicinali e private, già adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30.03.1998, che non si allega materialmente al presente regolamento, in quanto già desunta agli atti dell'ufficio.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti all 1^ categoria (strade comunali) viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ categoria (strade vicinali) è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^ categoria.

ART. 12 DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al pagamento del canone "ad anno solare", indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al pagamento del canone nella misura prevista nell'apposita deliberazione di approvazione della tariffa, in relazione ai giorni od alle ore di effettiva occupazione.

ART. 13 MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari. Le superfici inferiori ad un metro quadrato o ad un metro lineare si arrotondano per eccesso al metro quadrato o lineare, e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato o lineare superiore.

2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione fino mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di impianti di distribuzione carburanti, il canone di concessione versato per l'occupazione di sottosuolo con cisterne e/o serbatoi interrati comprende anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione.
4. Le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, sono assoggettate ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa di € 0,65 pari a Lire 1.250.- per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46 pari a Lire 1.000.000.-. Il suddetto canone è rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell'anno precedente.
La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi. Il criterio di applicazione del suddetto canone potrà essere rideterminato nei termini previsti per le modifiche al presente regolamento.
5. Per le occupazioni del suolo comunale effettuate in occasione di manifestazioni organizzate da associazioni a carattere politico, sindacale, istituzionale, religioso, filantropico, culturali per ogni altra attività non avente fine di lucro, nonché per gli spettacoli viaggianti e circensi, le superfici da assoggettarsi ai canoni sono calcolate come segue:
 - fino a mq. 100, in ragione del 50 per cento
 - oltre mq. 100, in ragione del 20 per cento

ART. 14 SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune è tenuto al pagamento del canone ciascuno dei titolari dell'occupazione.

ART. 15 COEFFICIENTI TARIFFARI

1. Per le occupazioni di suolo pubblico, soprassuolo e sottosuolo sia a carattere permanente che a carattere temporaneo è prevista un tariffa - canone ordinaria determinata con apposita deliberazione.
2. Alla tariffa ordinaria di cui al comma 1, cui si attribuisce un "coefficiente 1,00", si applicano coefficienti di aumento e di riduzione riferiti alle diverse fattispecie di occupazione come segue:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE - PERMANENTE	COEFFICIENTI
a) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	0,40
b) occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico	0,70
c) occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia e simili con ponteggi, attrezzature e materiali inerenti	0,10
d) occupazioni con cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi	0,10
e) occupazioni con cisterne e serbatoi in genere per distributori di carburante occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti in genere ed altri manufatti da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle effettuate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi (con un canone annuo minimo di €516,46 pari a L. 1.000.000)	0,60
f)	n. utenze x 0,65

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE - TEMPORANEA	COEFFICIENTI
a) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	1,00
b) occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia e simili	0,50
c) occupazioni realizzate da venditori ambulanti con concessione per posto fisso, da pubblici esercizi, da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	0,25
d) occupazioni realizzate da venditori ambulanti non titolari di concessione per posto fisso (precari)	0,50
e) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni organizzate da associazioni a carattere politico, sindacale istituzionale, religioso, filantropico, culturale, sportive, e per ogni altra attività non avente fine di lucro, nonché per gli spettacoli viaggianti e circensi	0,20
f) occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti	0,70

ART. 16 ESENZIONI

Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti
- b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c, TUIR (D.P.R. 22.12.1986 n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica

- d) le tabelle indicate delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, purché non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla relativa imposta ai sensi del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 capo I
- e) le occupazioni effettuate dai partiti politici, dalle associazioni politiche, culturali, filantropiche e religiose e da ogni altra associazione non avente fine di lucro, fino ad una superficie massima di mq. 10
- f) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché dalle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate
- g) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci
- h) bow windows;
- i) occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili;
- j) passi carrai;
- k) manifestazioni che si svolgono sul territorio comunale e patrocinate dal Comune stesso, considerando tale esonero come “vantaggio economico” ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina delle concessioni di contributi e vantaggi economici,

ART. 17

VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti, il cui canone deve essere corrisposto “ad anno solare” ai sensi del precedente art. 12, il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all’atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento.
2. Per le annualità successive a quella della concessione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
3. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale appositamente istituito intestato al Comune, oppure direttamente presso la tesoreria comunale, od al concessionario in caso di gestione in concessione, con arrotondamento della somma dovuta per eccesso o per difetto.
4. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E’ ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate, di uguale importo e senza applicazione di interessi, scadenti rispettivamente il 31/01 – 31/04 – 31/07 – 31/10 dell’anno di riferimento del canone, qualora l’importo annuo dovuto sia superiore a Euro 258,23 paria lire 500.000.

ART. 18

VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all’atto del rilascio della concessione,

in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nel precedente art. 17, comma 4, od anche con versamento in contanti con contestuale rilascio di quietanza.

2. Se trattasi di concessione per "occupazione ricorrenti", rilasciate cioè per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento può essere effettuato in quattro rate di pari importo con le modalità e le scadenze di cui al comma 4 del precedente art. 17.

ART. 19 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente regolamento avviene:
 - mediante procedura di cui alla legge 28.01.1988 n. 43
 - mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910 N. 639
2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione, il procedimento di riscossione coattiva, indicato nel precedente comma 1, rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento delle entrate.
3. Le spese materialmente sostenute per l'emissione dell'atto relativo alla procedura coattiva di recupero saranno addebitate all'utente.

ART. 20 SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura pari al canone di concessione e non superiore al doppio del canone stesso, con l'osservanza delle norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24.11.1981 n. 689 salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile individuato nel regolamento per la disciplina delle entrate.
3. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite, salvo il pagamento del canone, con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 19 del presente regolamento.

ART. 21 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente

regolamento decorre dal 1° gennaio 1999.

2. L'accertamento e la riscossione della COSAP, i cui presupposti di imposizione si siano verificati anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto l'abolizione del tributo, continuano ad essere effettuati dall'ufficio preposto, anche dopo il 1° gennaio 1999.
3. Le autorizzazioni/concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le disposizioni regolamentari.

CAPO II

PASSI CARRABILI

Ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione, il presente capo disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili ed il loro relativo esercizio.

ART. 22

DEFINIZIONE DI PASSO CARRABILE

Si intende per passo carrabile quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra, marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con un veicolo agli edifici o aree laterali alla strada.

ART. 23

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE

Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strada statali, regionali e provinciali, correnti nell'interno di centri abitati, senza la preventiva autorizzazione del Comune o dell'ente competente non possono essere aperti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alla nuova prescrizione.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizia ed urbanistica e del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

ART. 24

UFFICIO COMUNALE COMPETENTE

Competente all'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione è il Responsabile dell'area Tecnica, che provvede sentito il parere del Responsabile dell'Area di Vigilanza e previo nulla-osta dell'ente proprietario della strada, per le strade non comunali.

ART. 25
SPESE E CAUZIONI

Per ogni domanda di cui all'art. 20 sono dovute spese inerenti e conseguenti l'autorizzazione nonché l'eventuale cauzione fissata dal Responsabile dell'Area tecnica ed il canone per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, se dovuta.

ART. 26
FORMALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio del passo carrabile deve indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

L'esercizio dei passi carrabili deve essere autorizzato dal Responsabile dell'Area di Vigilanza e deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla normativa vigente.

L'acquisto, l'apposizione e l'incisione delle scritte relative sul cartello sono a totale carico del richiedente.

I passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere regolarizzati ed autorizzati all'esercizio, con la facoltà prevista dall'art. 46 - comma 6- del D.P.R. n. 610/96 e qualora insistano su strade con traffico limitato, non determinando, in tal caso, condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

ART. 27
SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente capo, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione, sono punite ai sensi degli art. 106 e seguenti del R.D. 3.3.1934, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni.